



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
«Ranieri Mario COSSAR - Leonardo da VINCI»

Settori: Servizi - Industria e Artigianato
-Istruzione e Formazione Professionale
34170 GORIZIA – Viale Virgilio, 2
Cod. fisc. 91021420319 pec: gois00300t@pec.istruzione.it
e-mail: gois00300t@istruzione.it-
istitutoprofess.go@libero.it
www.cossardavinci.com



a.s. 2016/2019

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 1- Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322);
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
- art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);
- art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
- Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
- art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006-2009
- D. L. n. 81 del 9-04-2008
- **D.L. n. 104 del 12/09/2013 Art.2 .**

Art. 2- FINALITÀ

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e della legalità.

Il presente Regolamento è redatto con una finalità educativa e si prefigge di:

- Prevenire l'abitudine al fumo Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- Garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro•
- Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- Promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute
- Fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui
- Favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione

Art. 3- LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

È stabilito il divieto di fumo in tutti gli spazi interni e in tutte le aree all'aperto di pertinenza della scuola; saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, delle sanzioni disciplinari applicabili, e delle persone preposte alla vigilanza.

Art. 4- SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti (quindi i funzionari incaricati a procedere alla contestazione dell'infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all'autorità competente), in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

E' compito dei responsabili preposti:

- Controllare la corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- Vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica.
- Notificare alle famiglie, tramite il DS o i suoi collaboratori, l'eventuale trasgressione degli alunni minorenni sorpresi a fumare.
- L'incaricato non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).

I docenti e tutto il personale sono comunque tenuti a collaborare nella vigilanza e a segnalare ai preposti ogni infrazione al divieto di fumo che, peraltro, si connota anche quale mancanza disciplinare. I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

Per l'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Il personale incaricato in qualità di responsabile preposto viene munito di apposita disposizione di nomina.

Art. 5- SANZIONI E MULTE

Tutti coloro, (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque occasionalmente presente nei locali dell'Istituto), che non osservino il divieto di fumo, nelle aree interne ed esterne, saranno sanzionati con il pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare l'infrazione della norma ai genitori.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00.

- Sarà applicata la sanzione minima di **27,50 euro** se il pagamento **avverrà entro 15 giorni dall'infrazione.**
- Sarà applicata la sanzione di **55,00 euro** se il pagamento **avverrà entro i 60 giorni** in applicazione dell'art. 16 della L. 689/81. La misura della sanzione è raddoppiata a **110,00 Euro** qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni:
- Superati i 60 giorni e senza aver ricevuto notifica di pagamento tutta la documentazione sarà inviata al Prefetto

La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.

Tutto il personale, docente e ATA, è preposto al controllo dell'applicazione del presente regolamento;

coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

Art. 6- PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa per cui il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso:

- la Tesoreria provinciale competente per territorio
- in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate)- (per moduli compilabili Online http://www.amministrazionicomunali.it/modello_f23/modello_f23.php) - **codice tributo 131 T(Causale: Infrazione divieto di fumo —ISIS R.M. COSSAR – L. da VINCI Gorizia).**
- presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale (On line <http://www.bollettinoonline.it>) intestato alla tesoreria provinciale (**Causale: Infrazione divieto di fumo —ISIS R.M. COSSAR – L. da VINCI Gorizia).**

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

Art. 7- PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Contestazione e Notificazione

- Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione, utilizzando la modulistica dell'amministrazione scolastica.
- Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, l' "autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto .
- In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio di copia modello F23 o copia del bollettino c/c per il pagamento.
- Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.
- Ai sensi delle norme vigenti, al personale dipendente dell'Ente scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
- Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento verrà adeguatamente pubblicizzato, inserito nel Regolamento d'Istituto e pubblicato sul sito istituzionale.

Art. 8- ENTRATA IN VIGORE Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.